



## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI**

L'anno duemilaOTTO , il giorno venticinque del mese di settembre, presso la sede del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, sono intervenuti i Sigg.:

- 1)..... , nato a ..... il ....., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (codice fiscale ente:00204360465), in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 29 del 18/09/2008, immediatamente eseguibile;
- 2)..... , nato a ..... il ....., il quale interviene nel presente atto in qualità di sindaco del Comune di CAREGGINE (codice fiscale ente 00398730465), in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 16 del 13/09/2008, immediatamente eseguibile.

### **PREMESSO**

che i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Careggine e Vergemoli intendono costituire, organizzare e gestire forme associative e di cooperazione, ai sensi dell'art.30 del T.U. Enti Locali, con l'obiettivo di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita culturale, turistica ed economica;

che, a tal fine, i comuni stessi hanno stabilito di costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, della L.R.T. 16.8.2001, n.40 e dell'art.1, comma 1, della deliberazione della G.R.T. 26.4.2002, n.422, l'ambito territoriale ottimale, denominato "GARFAGNANA - livello 2", per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali;

che, in particolare, i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Careggine intendono procedere alla gestione associata del servizio "tributi" al fine di perseguire gli obiettivi di seguito delineati.

Tutto ciò premesso, tra le parti:

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art.1**

#### *Oggetto della convenzione*



<http://gestioniassocie.regione.toscana.it>

1. La presente convenzione istituisce l'esercizio associato delle funzioni relative ai tributi e disciplina l'attribuzione delle funzioni all'ufficio comune nonché i rapporti tra i comuni aderenti.

## **Art.2**

### ***Ambito territoriale***

1. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei comuni firmatari del presente atto.

2. Ad insindacabile giudizio dei comuni convenzionati, previo parere della conferenza dei sindaci, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata.

3. Il comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione della presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione con i medesimi criteri di riparto definiti al successivo art.13.

## **Art.3**

### ***Finalità della convenzione***

1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

2. Per la gestione associata delle funzioni inerenti i tributi, la presente convenzione è finalizzata, in particolare, ad istituire un sistema tributario locale caratterizzato dall'erogazione di servizi ad alto livello qualitativo e all'espletamento dell'attività di controllo attraverso l'individuazione di modalità di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, risorse impiegate, termini e risultati. Tale obiettivo può essere garantito da un'adeguata programmazione dell'attività di controllo mediante una chiara definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi ed una elaborazione degli indicatori di processo e di risultato.

## **Art.4**

### ***Denominazione e sede dell'ufficio comune***

1. L'ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio tributi tra i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Careggine assume la denominazione di "Ufficio associato per la gestione dei tributi".



2. La sede dell'ufficio Ã" stabilita presso il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, al quale viene conferito il ruolo di comune capofila.

## **Art.5**

### ***Funzioni dell'ufficio associato***

1. L'ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Careggine.

2. L'esercizio associato della gestione del servizio tributi disciplinato dalla presente convenzione comprende:

- la gestione ordinaria dei tributi comunali (liquidazione, accertamento, riscossione e procedimenti connessi);
- la predisposizione e l'adeguamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali degli atti amministrativi ad essi conseguenti;
- l'apprendimento e l'aggiornamento in ordine alle norme in materia tributaria;
- il supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi;
- la predisposizione della modulistica e di pacchetti applicativi comuni in materia tributaria;
- il controllo delle posizioni rilevanti ai fini fiscali e recupero evasione (emissione avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione di ruoli coattivi, rimborsi, invio questionari);
- determinazione delle modalit  di esecuzione dei versamenti;
- la gestione delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di contenzioso tributario;
- l'elaborazione delle contro deduzioni relative a ricorsi tributari;
- l'eventuale affidamento in concessione del servizio di riscossione di tributi comunali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e la gestione dei conseguenti rapporti con il concessionario;
- l'attivazione di meccanismi di comunicazione con il cittadino – utente, le associazioni di categoria e gli studi professionali
- l'innovazione dei processi di lavoro (modalit  di controllo e procedure di riscossione) attraverso analisi costi – benefici.



<http://gestioniassocie.regione.toscana.it>

3. Per l'attività di accertamento e di liquidazione dovrà essere predisposta una disciplina unitaria, mentre per quanto attiene la determinazione e l'articolazione delle tariffe e delle aliquote fiscali ciascuna amministrazione convenzionata conserverà la propria autonomia decisionale.

4. Il servizio associato dei tributi si strutturerà attraverso l'allestimento di:

A) un unico ufficio centrale (back – office), ubicato a Castelnuovo di Garfagnana, per l'elaborazione dell'attività regolamentare, della modulistica e dell'attività di accertamento

B) uno sportello “informatributi” (front – office) dislocato presso ogni amministrazione comunale collegato, tramite rete telematica, all'ufficio centrale, a disposizione del contribuente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione.

5. L'*ufficio centrale* dovrà espletare le seguenti attività :

- emissione ed applicazioni di linee uniformi di controllo (avvisi di liquidazione, di accertamento e di contestazione delle violazioni agli obblighi tributari);
- incontri con studi professionali ed associazioni di categoria per uniformare le modalità di comportamento e programmare un'attività di collaborazione;
- informazione ai contribuenti, attraverso mezzi informativi locali, sull'attività di coordinamento e sulle linee di controllo;
- aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi locali;
- studio e predisposizione della modulistica con l'obiettivo di inviare al contribuente il bollettino con la quantificazione esatta dell'importo da versare;
- cura e formulazione delle memorie difensive dell'ente e, se consentito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali, eventuale rappresentanza in giudizio nel caso di contenzioso tributario;
- studio ed organizzazione della fase di riscossione dei tributi comunali, nonché di nuove forme di pagamento consone alle diverse classi di contribuenza;
- predisposizione degli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tenendo conto della situazione soggettiva del contribuente.

6. Lo sportello “informatributi” assicurerà :

- una completa informazione al contribuente relativa agli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti comunali;



<http://gestioniassociate.regione.toscana.it>

- il ricevimento dei contribuenti per richiesta di documentazione e raccolta delle denunce;
- la cura della fase di adesione all'accertamento da parte del contribuente;
- l'inserimento di dichiarazioni e di versamenti per la costituzione della banca dati tributaria;
- il servizio di assistenza per il calcolo dell'ICI per i cittadini.

7. L'orario di apertura al pubblico dello sportello "informatributi" sarà stabilito dal sindaco del comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.

#### Art.6

##### *Dotazione organica dell'ufficio associato*

1. La dotazione organica dell'ufficio associato è determinata dal comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.
2. I comuni aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi prioritariamente di professionalità interne, messe a disposizione dei comuni stessi.
3. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi e i contratti saranno determinati dal comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.
4. Gli enti convenzionati concordano nel privilegiare ed incentivare, anche mediante appositi corsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo delle professionalità esistenti presso i singoli enti convenzionati, attivando, se necessario, l'istituto del comando.
5. La dotazione organica dell'ufficio comune potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, previo parere della conferenza dei sindaci.
6. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti inerenti il personale dell'ufficio associato, si conviene l'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi con i comuni associati e si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio venga posto in essere con il comune di appartenenza, mentre è instaurato nei confronti dei comuni associati il rapporto funzionale delle unità medesime. Mentre il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente convenzione, nella legge e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune



di appartenenza, il rapporto funzionale viene sviluppato secondo le intese contenute nel presente atto.

7. In nessun caso potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il funzionamento dell'ufficio associato.

8. Al fine di definire in dettaglio la struttura, il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio associato, è attribuita agli enti convenzionati la facoltà di approvare apposito regolamento.

### **Art.7**

#### ***Sistema direzionale***

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata Ã" articolato come segue:

- CONFERENZA DEI SINDACI
- RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

### **Art.8**

#### ***Conferenza dei sindaci***

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, Ã" convocata dal sindaco del comune capofila.

2. La conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:

- vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo articolo 13;
- approva il programma annuale delle attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- verifica la compatibilità del programma annuale con gli indirizzi stabiliti dai singoli enti associati, quantificando le risorse necessarie;

3. Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.

4. I sindaci dei comuni aderenti approvano, di comune accordo, le norme per il funzionamento della conferenza dei sindaci.

### **Art.9**

#### ***Responsabile dell'ufficio associato***

1. Il responsabile dell'ufficio associato sarà individuato dal comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci.



2. Il responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:

- recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;
- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
- relazionale periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni e i procedimenti indicati all'art.5 della presente convenzione;
- svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla conferenza dei sindaci.

#### **Art.10**

##### ***Programmazione delle attività***

1. Il responsabile del servizio associato predisponde annualmente il piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze dei singoli comuni associati, della effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche disponibili.

2. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

#### **Art.11**

##### ***Rapporti tra gli enti convenzionati***

1. I rapporti tra l'ufficio associato e gli enti convenzionati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:

- gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati per via telematica;
- le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli uffici comunali degli enti aderenti e trasmesse, a richiesta, all'ufficio associato;
- i comuni convenzionati dovranno individuare, entro venti giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente per le attività dell'ufficio associato;



- i comuni convenzionati trasferiranno la gestione dei procedimenti oggetto della presente convenzione al comune capofila che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi;
- presso il comune capofila potranno essere comandate dagli altri enti convenzionati unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. Al personale dipendente dai comuni convenzionati verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio mediante applicazione dell'indennità chilometrica per la distanza tra la sede dell'ufficio associato e la sede del comune di appartenenza, se diversa. Tutti i dipendenti, per le attività riferite alla presente convenzione, dipenderanno funzionalmente dal responsabile dell'ufficio associato.

2. I comuni associati potranno conferire all'ufficio associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

3. I beni strumentali concessi in uso dai comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

4. I beni strumentali acquistati dall'ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei comuni aderenti secondo le quote definite dal successivo art.13. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la conferenza dei sindaci procederà a maggioranza.

## **Art.12**

### ***Consultazioni***

1. I sindaci dei comuni convenzionati, sia iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della conferenza dei sindaci, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione.





## **Art.13**

### ***Riparto delle spese***

1. Per il funzionamento dell'ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.
2. Ciascun comune convenzionato è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alle spese calcolata in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che sarà determinato dal comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio.
4. Il comune capofila compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute che dovrà essere inviato ai comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
5. Ciascun comune convenzionato dovrà procedere al versamento della quota a proprio carico con le seguenti modalità :
  - 50% entro il 30 giugno;
  - 40% entro il 31 ottobre;
  - 10% entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
6. Il comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri comuni convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
7. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.

## **Art.14**

### ***Durata della convenzione***

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei comuni convenzionati.



<http://gestioniassociate.regione.toscana.it>

2. Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi.
3. In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.
4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
5. Il recesso di un comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per gli eventuali restanti comuni.

### **Art.15**

#### ***Controversie***

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal comune o dai comuni che hanno promosso la controversia, uno dalla conferenza dei sindaci e uno di comune accordo tra il comune o i comuni che hanno promosso la controversia e la predetta conferenza dei sindaci, ovvero, in difetto, dal Tribunale di Lucca.
2. Gli arbitri come sopra nominati giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

### **Art.16**

#### ***Rinvio***

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati nelle forme previste per la presente convenzione.

### **Art.17**

#### ***Registrazione***

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R.26.10.19072, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

**COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA**

Regione Toscana



<http://gestioniassociate.regione.toscana.it>

**COMUNE DI CAREGGINE**